

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

E' un istituto recente appositamente previsto dal legislatore (legge n. 6 del 9 gennaio 2004, articoli da 404 a 413 del codice civile) per aiutare le persone che non possono provvedere ai propri interessi, sopperendo alle carenze ed alle lungaggini delle norme riguardanti le interdizioni ed inabilitazioni.

In sintesi, prevede la nomina, da parte del giudice tutelare (Tribunale), di un soggetto (amministratore di sostegno) che possa aiutare la persona che, anche temporaneamente, non è in grado di badare ai propri interessi, indipendentemente dalla circostanza che essa sia o meno interdetta od inabilitata.

La novità consiste nella maggior celerità e flessibilità della procedura rispetto a quella prevista per le interdizioni ed inabilitazioni. Inoltre, la richiesta può essere presentata anche dallo stesso interessato e, direttamente, dai responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nell'assistenza delle persone.

La Procura della Repubblica assume rilevanza sia come Ufficio che può presentare autonomamente la domanda al giudice competente, sia come parte che per legge deve intervenire necessariamente nella procedura.

Per informazioni presso questa Procura: tel. 0187595590-0187595585